**ORIGINALE**

# Comune della Città di Chiusi

*Provincia di Siena*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **21** del **23/01/2026**

**Oggetto**: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2026/2028 - Determinazioni.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventitré** del mese di **gennaio** alle ore **11:30** nella Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| Sindaco | SONNINI GIANLUCA | Si | |
| Vicesindaco | FRULLINI VALENTINA | Si | |
| Assessore | BISCHERI MATTIA | Si | |
| Assessore | TALOZZI MAURA | Si | |

Presenti: **4**
Assenti: **0**

Presiede l'adunanza il **Gianluca Sonnini** in qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario **Dott. Leonardo Mazzini**, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sindaco sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; - l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (…) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".*

**Visto** il PIAO 2025 approvato con deliberazione giuntale n. 67 del 18/03/2025, ed in particolare la sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

**Visto** il DUP 2025/2027 approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 27/09/2024;

**Vista** la Nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, approvata con deliberazione consiliare n. 74 del 22/12/2025;

**Visto** il Bilancio triennale di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 22/12/2025;

**Vista** la determinazione del Servizio Segreteria e Personale n. 1421 del 29/10/2025, con la quale è stato affidato il servizio di somministrazione di lavoro interinale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 tramite la piattaforma START della Regione Toscana, per n. 1 unità di personale con profilo di Operatore Esperto – Area degli Operatori Esperti (CCNL 16/11/2022), con mansioni di operaio e autista scuolabus, per la durata di due mesi e per un impegno orario di 36 ore settimanali, all'Agenzia UMANA S.p.A. – P.I. 04681350270 – C.F. 05391311007, con sede legale in Via Colombara, 113 – 30176 – Marghera (VE), dal 24/11/2025 e fino al 23/01/2026;

**Preso atto** degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, finalizzati alla proroga urgente della somministrazione di n. 1 lavoratore interinale per esigenze straordinarie nella gestione del servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire la regolare esecuzione dell'essenziale servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 24/01/2026 e fino al 10/06/2026;

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 16/01/2026: "Variazione al bilancio di previsione 2026/2028 ai sensi dell'art.175, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - Esame ed approvazione";

**Ritenuto** necessario modificare la previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028 con la proroga della somministrazione di n. 1 lavoratore interinale per esigenze straordinarie nella gestione del servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire la regolare esecuzione dell'essenziale servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 24/01/2026 e fino al 10/06/2026, nelle more dell'adozione formale del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028;

**Dato atto che:**
- la spesa di personale risulta contenuta nei limiti di legge, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 22/12/2025;
- l'ente ha adottato con deliberazione giuntale n. 19 del 24.01.2023 il Piano delle azioni positive (PAP) 2023-2025, successivamente aggiornato con deliberazione giuntale n. 79 del 30/04/2024;
- l'ente ha adottato, con deliberazione giuntale n. 3 del 13/01/2026 il Piano economico di gestione (PEG) 2026 (parte finanziaria);
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26.04.2014, n. 66 convertito nella legge 23.06.2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

**Visto** l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

**Richiamato** l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui "Il rispetto degli

adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Rilevata** la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

**Dato atto** che con proprio verbale n. 2 del 23/01/2026 il Revisore dei conti ha accertato la conformità del Piano al principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, a voti unanimi legalmente resi, e con votazione unanime separata per quanto attiene alla immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare la previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028 con la proroga della somministrazione di n. 1 lavoratore interinale per esigenze straordinarie nella gestione del servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire la regolare esecuzione dell'essenziale servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 24/01/2026 e fino al 10/06/2026, nelle more dell'adozione formale del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028;

3. di dare atto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e che trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2026 e del bilancio pluriennale;

4. di provvedere ad inviare il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.";

5. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;

6. di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei conti;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

**Oggetto**: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2026/2028 - Determinazioni.

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. **1** del **22/01/2026**.

**Chiusi**, 22/01/2026

**Il Responsabile del Servizio**
MAZZINI LEONARDO

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. **1** del **22/01/2026.**

**Chiusi**, 23/01/2026

Caserta Francesca

*L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n. 82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.*

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.**

| **Sindaco** | **Segretario** |
|---|---|
| Gianluca Sonnini | Dott. Leonardo Mazzini |

***

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **23/01/2026** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Chiusi**,

**Segretario**
Dott. Leonardo Mazzini